



Provincia di Sassari

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST

DETERMINAZIONE N° 134 del 19/01/2017

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., PER IL PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DEL COMUNE DI NULE. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS.

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo n. 152/2006”;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- la Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008 n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello, comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Deliberazione di G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008; la Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e s.m.i., recante “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”;
- la Legge Regionale 23 aprile 2015 n. 8 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;

VISTE le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010;

VISTO il punto 2.2.1 delle Linee Guida su citate che richiamano i casi di esclusione dall'avvio delle procedure di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08/04/2008 che attribuisce al Settore VIII – Ambiente e Agricoltura (ora Settore V Servizi Tecnologici, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest) le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento all'art. 49 della su indicata L.R.;

CONSIDERATA la nota del Comune di Nule, prot. n. 3790 del 31.10.2016 (acclarata al ns. protocollo n. 41798 del 17.11.2016) con la quale si avvia la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., del Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione del Comune di Nule;

DATO ATTO che:

- con la medesima nota su citata, sono stati trasmessi, in formato cartaceo il Rapporto preliminare e in formato digitale gli allegati ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- in collaborazione con il Comune di Nule sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;
- con nota prot. n. 44173 del 30.11.2016 l'Autorità Competente ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare al fine di acquisirne il parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il rapporto preliminare rispetta i principali contenuti descritti nell'allegato I alla parte II del Dlgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenuti i seguenti pareri:

- con nota prot. 11971 del 006.12.2016 (ns. prot. n. 45169 del 07.12.2016) il parere dell'ADIS che ricorda che qualora il piano dovesse essere sottoposto a VAS, il rapporto ambientale dovrà tener conto delle risultanze approvate degli studi di compatibilità ex art. 8 c.2 del P.A.I.;
- con nota prot. n. 41269 del 29.12.2016 (ns. prot. n. 48523 del 29.12.2016) il parere dell'ARPAS dipartimento di Sassari e Gallura, che non rileva criticità relativamente ai contenuti del piano e del rapporto preliminare ma richiama alcune indicazioni di carattere generale relativamente alla mitigazione degli interventi previsti dal piano;

CONSIDERATO che non sono pervenuti altri pareri da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale consultati;

VISTO il verbale istruttorio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, eseguita in coerenza con i contenuti di cui l'All. I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, e redatto dal Servizio Valutazioni Ambientali, A.I.A., Opere Idrauliche che consente di affermare che per il Piano Particolareggiato in oggetto non è necessaria l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/00 sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

1. di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano Particolareggiato Centro Matrice del Comune di Nule, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere richiesta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 al competente Ufficio Tutela del Paesaggio, corredato della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica, così come previsto dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005;
- dovranno essere recepite le osservazioni espresse dall'ARPAS con nota prot. n. 41269 del 29.12.2016;

2. di allegare alla presente determinazione la relazione istruttoria alla base del provvedimento e parte integrante di esso;

3. di dare atto che il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione del Comune di Nule è vincolato al permanere delle linee di indirizzo ed alle previsioni del Piano così come contenute negli elaborati presentati. Eventuali modifiche apportate al Piano in sede di approvazione definitiva che determinano un cambiamento alle previsioni e alle linee di indirizzo di Piano o che possano creare impatti sulle componenti esaminate nel Rapporto Preliminare, determinerà l'avvio di un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

4. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere, nulla osta o autorizzazione prevista dalle norme vigenti;

5. di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Nule, al Servizio Valutazione Impatti (SVA) della R.A.S., all'ARPAS;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Provincia;
8. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro i termini di 60 gg dalla fine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla medesima data;
9. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Generale e per conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica, al Signor Amministratore Straordinario disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Dirigente
Dott. Ing. Antonio Zara